

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	
30 MAG. 2016	
Prot. N.	8406

Comune di Colognola ai Colli
Provincia di Verona

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL GIORNO 30/05/2016

in merito al controllo degli atti per la costituzione del Fondo del salario accessorio del personale non dirigente anno 2015 e del relativo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.

In data odierna, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Colognola ai Colli, nominato con deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Verona Est n. 5 del 09/07/2015, per la gestione associata dei cinque Comuni facenti parte della stessa Unione, compreso il Comune di Colognola ai Colli e composto da;

dott. Carlo Chinellato (presidente);
dott. David Tessari (componente);
rag. Cristina Zarpellon (componente)

Visti

L'art. 67 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante "Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi" e l'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, come integrato dal d.lgs. n. 150/2009, recante "controlli in materia di contrattazione integrativa".

Il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 17/03/2015, con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2015 che ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL unifica organicamente il Piano della Performance PDP e il piano degli Obiettivi PDO.

L'art. 5 comma 3 del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni - Autonomie locali del 01/04/1999 sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata.

L'art. 40 bis del comma 1 del D.Lgs. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti.

L'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto 165/2001 che prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti".

L'obbligo annuale per l'Ente locale di provvedere alla determinazione del fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.

La relazione illustrativa e tecnico finanziaria del 27/05/2016 prot. n. 8313, a firma del responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, redatta in osservanza dell'art. 40, comma 3 *sexies* del D.lgs. n. 165/2001 e della circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012, diretta a definire la quantificazione del fondo delle risorse finanziarie del personale non dirigente che è soggetto a contrattazione, nonché a definire i principali istituti economici per l'anno 2015;

considerato

che l'art. 1, comma 456 della legge 27/12/2013 n. 147 ha disposto un termine finale (31.12.2014) di applicazione della norma prevista dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 31/05/2010 n. 78, introducendo un nuovo periodo e stabilendo che "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Che la circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02/02/2015, pur non essendo rivolta alle amministrazioni dello Stato, ha dettato importanti indicazioni in materia costituendo punto di riferimento anche per le Amministrazioni territoriali; in particolare la circolare precisa che "con riferimento alla contrattazione integrativa va segnalata la cessazione, dal primo gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2 bis, primo periodo dell'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge n. 122 del 30/07/2010, prorogate sino al 31/12/2014";

pertanto, che in sintesi:

- a) a partire dal 1 gennaio 2015, sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non opera più il limite soglia del 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio;
- b) a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 30/03/2001 n. 165 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2 bis;
- c) che, tuttavia, la materia è stata innovata a partire dal 01/01/2016 dall'art. 1 comma della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016)

riscontrato inoltre

dalla relazione tecnico-finanziaria (Modulo IV, Sezione II) del Responsabile del servizio finanziario che:
"Come per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010, previsto dall'art. 9 bis - primo periodo - del D.L. n. 78/2010, viene prudenzialmente applicato anche al 2015, nonostante la previsione meno restrittiva prevista per lo stesso anno 2015 dal citato art. 9 - secondo periodo - del D.L. 78/2010, introdotto dall'art. 1, comma 456 della legge 27/12/2013 n. 147.."

tenuto conto

che con tali atti si dà applicazione a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente degli enti locali, computando l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

Il Collegio dei revisori dei Conti

Con riguardo all'asseveramento dei dati finalizzati alla costituzione del Fondo del salario accessorio del personale non dirigente anno 2015 e del relativo contratto decentrato 2015:

esprime parere favorevole,

valutando compatibili i costi della contrattazione decentrata per l'anno 2015, così come esposti nella relazione tecnico finanziaria in premessa richiamata;

- con i vincoli derivanti dal bilancio 2015;
- con il vincolo della riduzione della spesa del personale;

- rispettosi dei vincoli della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Colognola ai Colli, 30/05/2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Don Carlo Chinnella

Don David Tessari

Reg. Cristina Zarpellon

Zarpellon C

